

RICHIESTA DI ESONERO TEMPORANEO DALL'OBBLIGO FORMATIVO

PER MALATTIA O INFORTUNIO

Art. 11 lettera c) del "Regolamento per l'aggiornamento professionale" pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13/15.07.2013, adottato dal Consiglio Nazionale in data 21 giugno 2013 (Circ. C.N.I. n. 251/12.07.2013).

Il sottoscritto Dott. Ing. _____
Residente a (indirizzo, cap, città) _____
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza al N. _____

CHIEDE

al Consiglio dell'Ordine di essere esonerato dall'obbligo di aggiornamento dell'attività formativa per grave malattia o infortunio

DICHIARA

- o di essere stato affetto da grave malattia dal giorno _____ al giorno _____ (minimo 60 gg max 6 mesi) e allega certificato del medico curante.
- o di essere affetto da grave malattia cronica che limita la capacità professionale e allega certificato del medico curante.
- o di aver subito un infortunio che non ha consentito lo svolgimento delle normali funzioni professionali dal giorno _____ al giorno _____ (minimo 60 gg max 6 mesi) e allega certificato del medico curante.

DICHIARA INOLTRE

di essere a conoscenza del fatto che, in seguito alla presente richiesta, nel periodo di validità dell'esonero, non potranno essere riconosciuti i CFP derivanti da apprendimento non formale, informale e formale.

Data

Firma

La presente dichiarazione deve essere prodotta, unitamente ad un documento di identità valido, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

Nota: da linee di Indirizzo 2 emesse dal C.N.I. con circolare n. 376/2014Nota 1 (estratto da Linee di indirizzo 2 del C.N.I.):

- I professionisti che, per motivi di grave malattia o infortunio, si trovano in una situazione inconciliabile con la partecipazione ad eventi formativi, possono, a richiesta, ottenere una proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare, nella misura di 2,5 crediti per ogni mese. Tali esenzioni sono applicabili solo per periodi di malattia/infortunio uguali o superiori a 60 giorni, per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una sola volta.

- Periodi di esenzione superiori a 12 mesi possono essere concessi solo se coincidenti con eguali periodi di astensione dal lavoro/professione. In tal caso sarà cura del professionista auto dichiarare che nel periodo in oggetto non esercita la professione.

- I professionisti affetti da gravi malattie croniche che limitino la capacità professionale possono a richiesta ottenere una riduzione dal 30% al 50 % (da 9 CFP a 15 CFP/anno) del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare, in funzione del grado di inabilità professionale. In questo caso, la domanda di esonero parziale va accompagnata da relativo certificato medico.